



## Provincia di Modena

### SERVIZIO SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE AMBIENTALE

Dirigente NICOLINI RITA

Determinazione n° 56 del 19/05/2010

#### OGGETTO :

RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DI ACQUA MINERALE E ACQUA DI SORGENTE DENOMINATA 'OSPITALE, SITA IN TERRITORIO DEL COMUNE DI FANANO, PROVINCIA DI MODENA (AI SENSI DELL'ART. 8, COMMI 5 E 6, DELLA L.R. 17 AGOSTO 1988. N. 32 E S.M.I.).

Vista la legislazione di settore:

- R.D. n. 1443/1927 e s.m.i., "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno";
  - D.M. 20/01/1927 e s.m.i. "Istruzioni per la utilizzazione e il consumo delle acque minerali";
  - L.R. n. 32/1988 e s.m.i., "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo";
  - D.Lgs. n. 105/1992 "Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali";
  - L.R. n. 18/1998 e s.m.i., n. "Disposizioni riguardanti la non applicazione delle tasse sulle concessioni regionali limitatamente ad alcune voci della tariffa";
  - L.R. n. 3/1999, art. 147, comma 1, lett. a) e a bis) (attribuzione di compiti, funzioni ed attività amministrative alle Province in materia di acque minerali e termali e acque di sorgente ai sensi del D.Lgs 339/1999);
  - D.Lgs 4 agosto 1999, n. 339 "Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE", e in particolare l'art. 14, secondo il quale alle acque di sorgente si applicano le disposizioni in materia di ricerca e coltivazione previste, per le miniere, dal R.D. n. 1443/1927 e s.m.i.;
  - L.R. n. 7/2009, n. 7 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione della Legge Regionale 9 settembre 1987, N. 28";
- l'art. 107, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e l'art. 53 dello statuto della Provincia di Modena;

Richiamate le disposizioni circolari in materia, di competenza regionale e provinciale:

- la circolare R.E.R. n. 1/86, prot. 20027 del 2 dicembre 1986 "Deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 1985, n. 219 - Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di acque minerali e termali"
- la circolare R.E.R. 27 novembre 1992, prot. n. 68249 del 9/11/99 (funzioni operative delle





competenze delegate alle province in materia di acque minerali e termali);

- la deliberazione della G.P. n. 216/2000 (recepimento delle competenze dei Servizi provinciali in materia di acque minerali e termali delegate con la L.R. n° 3/99);

Atteso che:

- il riconoscimento di "*acqua minerale naturale*" della concessione "Ospitale" in argomento è stato effettuato con decreto del Ministero della Sanità 29 luglio 1987, n. 2540;
- la conferma del riconoscimento dell'acqua minerale "Monte Cimone" è stato effettuato con Decreto pubblicato nella G.U. n. 201 del 29/8/1998;
- il riconoscimento di "*acqua di sorgente*" per l'acqua "EDEA" è stato effettuato con decreto del Ministero della Sanità n. 3371 in data 19/02/2001;

Richiamati i seguenti atti concessori:

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 1974, n. 371 (rilascio originario della concessione per "acqua minerale naturale" denominata "Ospitale", sita in territorio del comune di Fanano Modena, per dieci anni, su 152 ettari, alla Ditta S.E.M. S.p.A. - Sorgenti Emiliane Modena, con sede in Comune di Fanano);
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 ottobre 1981, n. 582, in relazione alla concessione D.P.G.R. n. 371/1974 (disposizione del trasferimento e cambio di intestazione della sorgente di acqua minerale "Ospitale", a seguito della modifica della denominazione sociale, da S.E.M. S.p.A - Sorgenti Emiliane Modena, alla società S.E.M. S.r.l. - Sorgenti Emiliane Modena, con sede in Fanano, via Capanna Tassoni n. 119/D, c.f. 01583280365);
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 15 giugno 1988, n. 380 (in esecuzione della deliberazione G.R. 29 dicembre 1987, n. 6808, controllata dalla C.C.A.R.E.R. il 26 febbraio 1988, prot. n. 1523/1291, di primo rinnovo decennale della concessione di cui al D.P.G.R. n. 582/1981, a favore di S.E.M. S.r.l. - Sorgenti Emiliane Modena, con sede in Fanano, via Capanna Tassoni n. 119/D, c.f. 01583280365);
- il Decreto del Dirigente generale all'Ambiente della R.E.R. n. 6091, prot. AMB/95/22118 del 31.10.1995 (secondo rinnovo di 15 anni della concessione di coltivazione della sorgente di acqua minerale "Ospitale", in Comune di Fanano, di cui al citato D.P. G.R. n. 582/1981, a Società S.E.M. Sorgenti Emiliane Modena S.r.l., con sede in Fanano, via Capanna Tassoni n. 119/D, c.f. 01583280365, con termine di scadenza della concessione all'8 aprile 2009);
- la nota del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo della Provincia prot. 50147 del 21.07.2000, indirizzata alla ditta S.E.M. S.p.A - Sorgenti Emiliane Modena, con la quale nel merito della produzione di "*acque di sorgente*" all'interno della concessione, si pone in rilievo che non risulta necessario il rilascio di un nuovo titolo di concessione, essendo tali acque sottoposte alla medesima disciplina delle acque minerali, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs 339/1999;
- la Determina del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo della Provincia n. 659 del 24.07.2001 con la quale è stato disposto l'atto di modifica dell'intestazione della concessione della sorgente di acqua minerale "Ospitale" di Fanano, a seguito del cambiamento della denominazione sociale della società - da S.E.M. S.r.l. - Sorgenti Emiliane Modena, a S.E.M. S.p.A - Sorgenti Emiliane Modena; con sede in Fanano, via Capanna Tassoni n. 119/D;

Viste:

- l'istanza di rinnovo della concessione mineraria in oggetto in data 27/3/2009, a firma del Dott. Marcello Fiorani, in qualità di legale rappresentante della SEM S.p.a., acquisita agli atti con prot. 33215/8.6.8.9 del 1/4/2009 con la quale la Ditta S.E.M. S.p.A.- Sorgenti Emiliane Modena, di Ospitale di Fanano (MO), concessionaria, chiede la riconferma della concessione suddetta per la durata di 15 anni;
- la nota prot. n. 37665/8.6.8.9 del 14.04.2009 con la quale la Provincia di Modena - Servizio



Risorse, Ufficio Attività Estrattive ha richiesto documentazione integrativa sul Certificato registri Immobiliari;

- la nota del 23.09.2009 con la quale la Ditta S.E.M. S.p.A. ha trasmesso le integrazioni richieste dalla Provincia, acquisite agli atti il 28/9/2009, con prot. 88931/8.6.8.9;

Preso atto che:

- la Provincia ha provveduto alla pubblicizzazione della istanza in esame mediante:
  - a) pubblicazione dell'avvio del procedimento sul BURER n° 165 – Parte Seconda, del 23/09/2009);
  - b) deposito all'Albo Pretorio ed al Protocollo Generale della Provincia di Modena della istanza di rinnovo della concessione, per 30 giorni, dal 23/9/2009 al 23/10/2009, corredata dalla documentazione di Progetto e Piano topografico;
  - c) deposito all'Albo Pretorio ed al Protocollo Generale del Comune di Fanano della istanza, corredata di piano topografico, all'Albo Pretorio per 15 giorni, dal 22/9/2009 al 06/10/2009, (come da referto di pubblicazione, Atto 697 del 7/10/2009, trasmesso con nota prot. 5874 del 15/10/2009, acquisito agli atti Provincia di Modena con prot. 97022/8.6.8.9 del 23/10/2009).

Viste:

- le note prot. n. 85182/8.6.8.2 del 15/9/2009, n. 87100/8.6.8.9 del 22.09.2009, e n. 93074/8.6.8.9 del 13.10.2009, con le quali la Provincia di Modena - Servizio Risorse, Ufficio Attività Estrattive ha richiesto, per il rinnovo della concessione in oggetto, il parere di competenza dei seguenti Enti considerato, in particolare, che l'area della concessione è ricompresa all'interno di ambiti disciplinati dal Parco del Frignano e marginalmente interferisce con un Sito di Rete Natura 2000 (SIC – ZPS) IT 4040001 – Monte Cimone, Libro Aperto, Lago Pratignano:
- Comune di Fanano;
- Comunità Montana del Frignano;
- Parco del Frignano
- A.U.S.L. – Dipartimento di Sanità Pubblica - Vignola;
- Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna;

ed ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento a:

- Regione Emilia Romagna (Assessorato Ambiente) Nota Prov. prot. 87100/8.6.8.9 del 22/9/2009;
- Unmig di Bologna;
- CCIAA di Modena.

Preso atto che:

- il Comune di Fanano, con nota prot. n. 5874 r-09 del 21.01.2010 (acquisita agli atti della provincia con. prot. 10389/8.6.8.9 del 01/02/2010) ha espresso parere favorevole al rinnovo della concessione mineraria di cui all'oggetto;
- la Comunità Montana del Frignano, con nota prot. 5440 del 15/10/2009 (acquisita agli atti della Provincia con prot. 95899/8.6.8.9 del 20/10/2009), ha rilasciato il nulla osta in merito alla procedura di Vincolo Idrogeologico;
- la A.U.S.L., Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, Sede di Vignola, con nota prot. n. 87248/PG del 9.11.2009 (acquisita agli atti della Provincia con prot. 104859/8.6.8.9 del 18/11/2009) non ha espresso elementi ostativi al rinnovo della concessione mineraria di cui all'oggetto;
- l'Ente Parco del Frignano ha espresso il proprio "Nulla osta e Pre-Valutazione di incidenza" con nota prot. 71 del 16/01/10 (acquisita agli atti della Provincia con prot. 8861/8.6.8.9 del 28/1/2010);
- il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna con nota prot. PG 2009 0256025 dell'11/11/09 (acquisita con prot. 104396/8.1.5 del



13/11/2009) ha espresso il proprio parere per gli aspetti procedurali dell'iter di rinnovo della concessione mineraria in esame, competente per le procedure di legge (in risposta allo specifico quesito provinciale prot. 85182/8.6.8.2 del 15/9/2009).

Visto il verbale del sopralluogo di Polizia Mineraria sulla concessione a cura del Funzionario della Unità Operativa Cave provinciale in data 2 febbraio 2010 (prot. n. 3975/8.6.8.9, del 3/2/2010).

Vista l'istruttoria tecnico-amministrativa del Funzionario della Unità Operativa Cave provinciale con Prot. 17053/8.6.8.9 del 19-02-2010, sulla documentazione di merito prodotta a corredo dell'istanza.

Dato atto che a seguito della pubblicazione presso l'Albo Pretorio della Provincia medesima, e del Comune di Fanano (nota prot. 5874 del 15/10/2009, acquisito agli atti della Provincia con prot. 97022/8.6.8.9 del 23/10/2009) non sono pervenute opposizioni od osservazioni contro l'istanza di rinnovo della concessione di acque minerali denominata "Ospitale" (Comune di Fanano).

Considerato che:

- la Ditta concessionaria ha correttamente adempiuto agli obblighi previsti nei succitati atti di concessione ed ha provveduto ad adeguare la concessione stessa alle disposizioni di cui alla L.R. n. 32/88 e s.m.i.;
- il programma di coltivazione prevede la prosecuzione dell'attività estrattiva, per la produzione e la commercializzazione dell'acqua minerale e dell'acqua di sorgente in questione;
- nel merito della continuazione dell'attività di coltivazione della concessione non sono emersi in sede istruttoria elementi di pregiudizio in relazione alla salvaguardia dell'attuale assetto idrogeologico dell'area;
- la Ditta suddetta possiede i requisiti tecnici ed economici per proseguire l'attività intrapresa volta alla più ampia valorizzazione della concessione.

Ritenuto che sussistano i presupposti per un rinnovo quindicennale della concessione, fatti salvi i diritti dei terzi e le altre eventuali autorizzazioni.

Dato atto che a seguito della riorganizzazione dell'Ente disposta con delibera della Giunta Provinciale n. 580/2009, le competenze in materia di acque minerali, termali e acque di sorgente sono state assegnate al Servizio Sicurezza del Territorio e Programmazione Ambientale.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rita Nicolini.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Territorio e Ambiente.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Territorio e Ambiente della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Per quanto precede,

#### **il Dirigente determina**

- 1) il rinnovo della concessione di coltivazione di acqua minerale e acqua di sorgente denominata "Ospitale", ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. 32/1988 e s.m.i., sita in territorio del comune di Fanano (Modena), località Ospitale, dell'estensione di 152 (centocinquantadue) ettari, come riportata nelle Tavole topografiche di delimitazione agli atti, di cui è riconosciuta titolare fino al 8 aprile 2009 (in base all'Atto Dirigenziale -Decreto del Dirigente generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 6091, prot. AMB/95/22118 del 31.10.1995, citato in narrativa), la



Ditta S.E.M. S.p.A. - Sorgenti Emiliane Modena, legalmente rappresentata dal Dott. Marcello Fiorani, nato a Roma il 24.12.1956, con sede in Ospitale di Fanano via Capanna Tassoni n. 219/D, codice fiscale n. 01583280365, a favore della stessa medesima Ditta per la durata di 15 (quindici) anni a decorrere dal 9 aprile 2009, con scadenza in data 8 aprile 2024.

Il presente atto è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, manifestazioni di volontà e di giudizio comunque denominati da parte di altri Enti o quant'altro necessario, previsti dalle Leggi vigenti. Sono fatti salvi, altresì, tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi che il titolare della concessione è tenuto ad osservare nei confronti di altri Enti tutori di eventuali vincoli esistenti nell'area.

- 2) di dare atto che il progetto di coltivazione della concessione di acqua minerale e acqua di sorgente, di riferimento al presente atto, attualmente prevede il prelievo dalle seguenti captazioni, come risulta dal verbale del sopralluogo di Polizia Mineraria prot. n. 3975/8.6.8.9, del 3/2/2010 svolto sulla concessione dal funzionario incaricato dalla Provincia in data 2 febbraio 2010:
  - a) una captazione in galleria di acqua minerale dalla sorgente denominata "Le Fontanacce", ubicata poco a monte dello stabilimento;
  - b) una captazione in galleria di acqua minerale dalla sorgente denominata "Le Piane", ubicata presso i toponimi "Ca' Pierri" e "La Piana";
  - c) tre captazioni di acqua minerale mediante i pozzi denominati P7, P8 e P9, ubicati presso la sorgente "Le Fontanacce";
  - d) una captazione di acqua di sorgente ai sensi del D.L.vo 339/1999, con denominazione "Edea", mediante il pozzo P5, esclusivamente dedicato a tale produzione;
- 3) che la società S.E.M. S.p.A. – Sorgenti Emiliane Modena, con sede e stabilimento in via Capanna Tassoni n. 219/D, Ospitale di Fanano, è tenuta a esercire le proprie attività nel rispetto delle disposizioni e degli obblighi contenuti nella Legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 e s.m.i., ed in particolare:
  - a) ad esercitare direttamente l'attività di coltivazione della concessione finalizzata alla produzione di acqua minerale naturale e di acqua di sorgente, prelevate all'interno della concessione medesima, avvalendosi di mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento;
  - b) nell'esercizio delle attività pertinenti alla concessione, dovrà rispettare il complesso della normativa vigente in materia di prevenzione infortuni e igiene, e garantire il buon governo igienico delle zone di protezione igienica delle sorgenti;
  - c) a fornire ai tecnici incaricati del Servizio Sicurezza del Territorio e Programmazione Ambientale i mezzi necessari per visitare i lavori, e a comunicare i dati pertinenti all'attività della concessione che venissero richiesti, oltre che ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalla Provincia di Modena per il controllo e il regolare sfruttamento delle sorgenti e dall'Autorità sanitaria per l'utilizzazione igienica dell'acqua;
- 4) Ai sensi del presente atto la Ditta titolare della concessione è inoltre tenuta:
  - a) ad inviare al Servizio Sicurezza del Territorio e Programmazione Ambientale della Provincia di Modena i dati statistici inerenti alla produzione, come richiamati nella Circolare R.E.R. n. 1/86, prot. 20027 del 2 dicembre 1986 "Deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 1985, n. 219 – Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di acque minerali e termali", e in particolare:
    - a.1) il Programma dei lavori per l'anno successivo, di cui al R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347, convertito nella legge 25 gennaio 1937, 218; da inoltrare entro l'ultimo trimestre del precedente anno, nel quale si deve anche relazionare sul consuntivo dei lavori svolti nell'anno precedente, ed allegare un rapporto sull'andamento generale della propria attività. Il Programma dei lavori dovrà in particolare far motivato riferimento all'eventuale



realizzazione di nuove captazioni all'interno della concessione;

a.2) i dati relativi alla produzione mensile di acqua minerale e i dati relativi alla produzione di acqua di sorgente, nonché la mano d'opera occupata e le ore lavorate, da inoltrare entro i primi cinque giorni del mese successivo;

a.3) il riepilogo annuale delle produzioni effettuate da inviare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello considerato;

a.4) la segnalazione mensile degli infortuni che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 128/1959, che deve essere trasmessa alla Provincia entro i primi 5 giorni del mese successivo anche in caso di segnalazione negativa;

a.5) i dati statistici relativi alla produzione, ai sensi del R.D. n. 2717/1927 che, per un dato anno, debbono essere inoltrati alla Provincia entro il mese di gennaio dell'anno successivo;

b) a tenere aggiornati i registri previsti per legge ai sensi dell'art. 37 del D.M. 20/01/1927 e s.m.i. ed esibirli in caso di controllo da parte degli organi competenti;

c) a mantenere in perfetto stato di funzionamento gli strumenti per le misurazioni della portata ai fini della segnalazione di cui ai precedenti punti 4.a.2 e 4.a.3; la Ditta avrà inoltre cura di fornire alla Provincia, ove richiesti, ulteriori dati sulla conduttività, la temperatura ed altri parametri analitici dell'acqua estratta ai fini della produzione;

d) a fornire al personale incaricato della Provincia i mezzi necessari per visitare i lavori, accedere agli impianti di ricerca o coltivazione e alle loro pertinenze, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di legge e degli obblighi connessi alla concessione;

e) a mantenere a disposizione del pubblico, curandone la relativa manutenzione, il "montanino" esistente sull'area di concessione in prossimità della captazione "Le Fontanacce", dal quale sarà consentito attingere gratuitamente l'acqua in parola;

f) per ogni eventuale obbligo e/o adempimento non specificatamente riportato nel presente atto si farà riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

5) in considerazione che la concessione Ospitale di Fanano è ricompresa all'interno di ambiti disciplinati dal Parco del Frignano e marginalmente interferisce con un Sito di Rete Natura 2000 (SIC - ZPS) IT 4040001 - "Monte Cimone, Libro Aperto, Lago Pratignano", si pone in rilievo che nell'esercizio della concessione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni impartite dall'Ente Parco col "Nulla osta e Pre-Valutazione di incidenza" sopra richiamato:

a) nessuna attività di ricerca, di nuova captazione o di costruzione potrà essere svolta all'interno dell'area oggetto della concessione inclusa all'interno del Sito Rete Natura 2000 (SIC - ZPS) IT4040001 - "Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano";

b) ogni nuova captazione o attività di ricerca all'interno dell'area oggetto di concessione dovrà essere sottoposta a specifico Nulla osta da parte del Parco;

Si pone inoltre in rilievo che i prelievi facenti capo al progetto di coltivazione della concessione di cui al punto precedente punto 2), potranno essere soggetti a verifica di compatibilità a cura dell'Ente gestore del Parco del Frignano, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 164 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. A tal fine la Ditta concessionaria, quando richiesti, dovrà fornire al Parco i dati relativi alle captazioni, alla quantità e qualità dell'acqua prelevata e quant'altro necessario alle valutazioni da svolgere ai sensi di legge;

6) La Ditta è tenuta inoltre ad inviare alla Provincia - anche ai fini dei controlli di Polizia Mineraria ai sensi del D.P.R. 128/59 - ad integrazione della documentazione agli atti, la seguente documentazione entro l'ultimo trimestre del corrente anno:



- 6.a) una planimetria aggiornata in scala adeguata in cui vengano riportate tutte le captazioni esistenti ad oggi nel complesso della concessione, con il relativo tracciato di ogni condotta di derivazione dalle scaturigini al punto di utilizzazione;
- 6.b) il progetto planivolumetrico dello stabilimento di utilizzazione a cui recapitano le condotte di adduzione, nonché un aggiornamento del programma generale di coltivazione della concessione, contestualmente all'inoltro del Programma dei lavori di cui al R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347 per l'anno 2011;
- 6.c) una planimetria aggiornata delle Zone di protezione igienica delle captazioni esistenti all'interno della concessione "Ospitale" ai sensi dall'art. 12, e seguenti, del D.M. 20/01/1927 e s.m.i., definite anche avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. Dovranno inoltre essere puntualmente indicate le misure di protezione necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque captate, nonché gli eventuali programmi di vigilanza ambientale che si rendessero opportuni;
- 7) Il titolare della concessione deve corrispondere alla Provincia di Modena, ai sensi dell'art. 16 della legge Regionale 32/1988 e s.m.i., i diritti proporzionali annui anticipati di legge, fissati per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie della concessione, secondo le modalità stabilite al 3° comma del citato art. 16. L'ammontare dei diritti proporzionali è periodicamente aggiornato con atto della Regione Emilia Romagna ed il relativo ammontare sarà opportunamente comunicato per tempo a cura della Provincia ai fini della loro corresponsione. Nello specifico, il pagamento dei diritti proporzionali deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, mentre la relativa quietanza di avvenuto pagamento deve essere inviata alla Provincia entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello considerato;
- 8) Il titolare della concessione dovrà far pervenire alla Provincia, entro tre mesi dalla data di notifica del presente atto di rinnovo della concessione, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del medesimo presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari;
- 9) che il presente atto sia pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed inviato al titolare della concessione.
- 10) di dare atto, come stabilito dall'art. 4, comma 2 della L.R. 32/1988 e s.m.i., che qualora particolari e contingenti necessità concernenti l'assetto idrogeologico, quali inquinamento, impoverimento della falda idrica, consolidamento del suolo lo dovessero imporre, le attività di coltivazione della concessione potranno essere sospese per aree determinate e per tempo definito, con opportuno atto della Provincia;
- 11) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente NICOLINI RITA

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

La presente copia, composta di n. .... & ..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.



Modena, li 27/7/2010.....

*Manzoni*

